

**Determinazione 28 settembre 2017 N. 10/2017**

**Determinazione dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 ai fini del calcolo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E  
UNBUNDLING DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL  
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 28 settembre 2017

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 668/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 668/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2016, 587/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 81/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 507/2017/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);
- le determine del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 14/2014 (di seguito: determina 14/14), 29 aprile 2015, n. 7/2015 (di seguito: determina 7/15) e 28 aprile 2016, n. 10/2016 (di seguito: determina 10/16);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, entrata in vigore dal 1 luglio 2014 (di seguito: Linee Guida);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 *final*, in relazione al caso *State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l’articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;

- l'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un'incidenza del costo dell'energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un primo atto di indirizzo per l'attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in attuazione alla deliberazione 467/2013/R/eel, e successive modificazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha reso disponibile un portale ai fini della creazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2012 (dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013), per l'anno 2013 (dal 2 settembre al 31 ottobre 2014), per l'anno 2014 (in due sessioni, fino al 31 ottobre 2015) e per l'anno 2015 (dal 3 gennaio 2017 al 3 aprile 2017, termine che è stato prorogato di 30 giorni per le imprese ammesse successivamente con la deliberazione 81/2017/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 prevede che, ai fini del calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:
  - per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
  - per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN;
- gli atti di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato, prevedono che sia effettuata

dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse;

- con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per l'anno 2012:
  - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;
  - il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- ai fini della suddetta definizione, l'Autorità ha applicato la metodologia proposta in Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in coerenza con gli atti di indirizzo;
- il comma 2.5 della medesima deliberazione 437/2013/R/eel definisce altresì le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione;
- il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, prevede che i valori del costo di riferimento e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità (ora Direttore Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*), sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità (ora Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale);
- con le determinazioni 14/14, 7/15 e 10/16, il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN alla deliberazione 437/2013/R/eel, rispettivamente, per gli anni 2013, 2014 e 2015, applicando la metodologia utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per l'anno 2012.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica sono state notificate dal Governo alla Commissione europea in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato in data 17 aprile 2014;
- con la deliberazione 668/2015/R/eel, l'Autorità ha confermato le disposizioni di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, fino al 31 dicembre 2015, fatte salve le condizioni che potranno essere poste dalla Commissione europea, in esito alla conclusione del procedimento di cui sopra, rimandando a successivo provvedimento l'aggiornamento delle disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, a partire dalla competenza 2016, in esito alla conclusione del medesimo procedimento;
- con la decisione C(2017) 3406 la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo

199 della Disciplina europea per gli aiuti di Stato nei settori dell'energia e dell'ambiente;

- per il periodo antecedente il 1 gennaio 2018 il medesimo piano di adeguamento prevede un graduale aggiustamento che assicuri, entro l'anno 2019, il pagamento del contributo minimo alle agevolazioni per le fonti rinnovabili previsto dalle Linee Guida;
- a valle della decisione C(2017) 3406, con la deliberazione 507/2017/R/eel l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa in materia di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2015 e alla regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014, con l'eccezione delle imprese che risultano in condizione di sovracompensazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, aggiornare pertanto i valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2016, applicando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

**DETERMINA**

1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relative all'annualità di riferimento 2016, il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nell'Allegato 1.
2. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, riferite all'annualità di riferimento 2016, il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 4,2777eurocent/kWh.
3. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 28 settembre 2017

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti